



Parco del Delta del Po



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

COMITATO ESECUTIVO

DELIBERAZIONE N. 137

SEDUTA del 12-12-2022

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 14 e minuti 30 si è riunito, regolarmente convocato sulla piattaforma Google Meet, il Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore Dott. Massimiliano Costa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

| Nominativo | Presente | Assente |
|---------------|-----------------|---------|
| Rossi Elena | In Collegamento | |
| Cardi Antonio | In Collegamento | |
| Bugnoli Maria | In Collegamento | |
| Vasi Andrea | In Collegamento | |

Essendo presenti n. 4 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

OGGETTO

Approvazione disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 114 del 20/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 21 del 21/03/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi di quanto disposto dall'art. 169 del D.LGS. 267/00 e che con il medesimo atto il Direttore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente con le modalità previste dal regolamento dei contratti.

Visto l'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. in materia di incentivi per funzioni tecniche, il quale, al comma 2, dispone:

*“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito **fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture**, posti a base di gara **per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse** esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. **La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.**”*

Specificato che gli “stanziamenti di cui al comma 1” riguardano:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio”, i quali “fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.”

Visto il successivo comma 3, il quale così dispone:

*“3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di **contrattazione decentrata integrativa** del personale, sulla base di **apposito regolamento** adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il **responsabile unico del procedimento** e i **soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori**. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non*

svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”

Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., mediante apposito atto di disciplina.

Dato atto che tale documento è stato sottoposto alle Organizzazioni Sindacali in sede di Delegazione Trattante in data 30/09/2022, successivamente perfezionato e inviato alle Organizzazioni Sindacali in data 23/11/2022 per informazione.

Essendo trascorso il termine previsto dalla contrattazione senza osservazioni o richiesta di attivazione del confronto contrattuale.

Visto l'atto di disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii., allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale.

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 2011.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto lo Statuto dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 51 del 26/04/2022.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare la disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii., allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale.

Di provvedere a pubblicare l'atto in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Di autorizzare il Direttore alla corresponsione dell'incentivo a valere sul fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, come individuati dal medesimo art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii.

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. La presente disciplina definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato "Codice appalti" o "Codice").
2. La disciplina si applica al personale dipendente dell'Ente Parco Delta del Po per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la valutazione preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - coordinamento sicurezza;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico;
 - attività di collaboratore tecnico-giuridico-amministrativo compresa l'attività di rendicontazione;
 - attività manutentive ordinarie e straordinarie di particolare complessità, intendendo come tale la presenza di interventi manutentivi che richiedano l'affidamento di lavori tramite procedura comparativa e caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Ente affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.

3. Restano sempre esclusi dall'incentivo:
 - a. le attività manutentive prive di particolari complessità;
 - b. le procedure di acquisizione di beni di consumo ordinari;
 - c. i contratti di concessione;
 - d. contratti di partenariato pubblico-privato;
 - e. affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 20.000,00 € o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3 - Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Per i servizi e forniture viene considerato l'importo relativo al contratto con l'esclusione di possibili rinnovi, del quinto d'obbligo e della proroga tecnica. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara:

| Importo a base di gara | Quota da destinare al fondo |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Da 20.000,00 a 1.000.000 euro | 2% |
| Da 1.000.001 a 2.000.000 euro | 1,9% |
| Da 2.000.001 a 4.000.000 euro | 1,8% |
| Da 4.000.001 a 6.000.000 euro | 1,6% |
| Da 7.000.001 a 10.000.000 euro | 1,4% |
| Da 10.000.001 a 15.000.000 euro | 1% |
| Oltre 15.000.000 euro | 0,7% |

3. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Direttore, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 4 - Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura d'appalto.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento

della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 l. 196/1997, ovvero per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

3. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dal Comitato esecutivo, in funzione dei fabbisogni definiti entro la fine di ogni anno dal Direttore.

Art. 5 - Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro

1. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 i dipendenti, di volta in volta individuati nel gruppo di lavoro, che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:
 - a. Il Responsabile unico del procedimento, nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
 - b. Il personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c. Il personale degli uffici tecnici e amministrativi, che abbia partecipato alla stesura del piano triennale delle opere pubbliche, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - d. I collaboratori, tecnici, o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 della presente disciplina, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
4. Il Direttore, sentito il RUP, individua fra i dipendenti in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'Ente, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:

- 1) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - 2) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della presente disciplina;
 - 3) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - 4) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - 5) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore. Rimane inteso che la ripartizione del fondo e successiva liquidazione avverrà proporzionalmente al grado di effettuazione delle singole attività, ai sensi del successivo art. 7 comma 6.
7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche di cui alla presente disciplina, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle competenze richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 6 - Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

LAVORI

| <i>Attività specifica</i> | <i>Quota %</i> |
|---|---|
| Programmazione della spesa | 3 % |
| Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 Codice) | 5 % |
| Predisposizione, controllo delle procedure di gara | 12% (così suddiviso: 7% al Rup, 5% ai collaboratori se nominati) (1) |
| Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative | 35 % (così suddiviso: 30% al Rup, 5% per collaboratori se nominati) (1) |
| Caso A REDAZIONE COLLAUDO TRAMITE EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | |
| Direzione dei lavori | 40 % (così suddiviso: 30% al Direttore dei lavori, 10 % ai componenti dell'ufficio direzione lavori se costituito) (1) |
| Collaudo amministrativo CRE | 5 % |
| Caso B REDAZIONE COLLAUDO TRAMITE EMISSIONE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO | |
| Direzione dei lavori | 38 % (così suddiviso: 30% al Direttore dei lavori, 8 % ai componenti dell'ufficio direzione lavori se costituito) (1) |
| Collaudo tecnico amministrativo | 2 % |
| Collaudo statico | 5 % |
| | 100% (dell'80%) |

SERVIZI E FORNITURE

| <i>Attività specifica</i> | <i>Quota %</i> |
|---|--|
| Programmazione della spesa | 2 % |
| Predisposizione atti fino all'approvazione del progetto | 9-% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara | 14 % (così suddiviso: 9% al Rup, 4,5% ai collaboratori se nominati ed 1,5% ai commissari di gara) (1) |

| <i>Attività specifica</i> | <i>Quota %</i> |
|---|--|
| Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative | 35 % (così suddiviso: 30% al Rup, 5% per collaboratori se nominati) (1) |
| Direzione dell'esecuzione del contratto | 35 % (così suddiviso: 25% al Direttore dell'esecuzione, 10 % ai componenti dell'ufficio direzione lavori se costituito) (1) |
| Verifica di conformità | 5 % |
| | 100% (dell'80%) |

(1) Qualora non siano nominati collaboratori l'intera quota andrà al Rup o al Direttore dei lavori o dell'esecuzione.

Art. 7 - Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta dal Direttore, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
2. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di programmazione, validazione dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata a conclusione delle procedure di gara di scelta del contraente (aggiudicazione definitiva).
3. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite al Responsabile del Procedimento (RUP) è effettuata:
 - **per lavori**, in misura pari al 40%, a conclusione delle procedure di gara, in misura pari ad un ulteriore 40% a conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
 - **per servizi e forniture**, in misura pari al 40%, a conclusione delle procedure di gara, il restante 60% suddiviso in quote annuali per tutta la durata del contratto, previa effettuazione di verifica di conformità annuale.

Nel caso si verifichi la necessità di liquidare in misura parziale la quota del RUP nella fase antecedente alla conclusione di una gara di lavori, si procederà come segue: una quota pari al 5% della quota prevista per la fase fino a conclusione delle procedure di gara (40%) a seguito di acquisizione/verifica/approvazione del progetto preliminare, una quota pari al 15% a seguito di acquisizione/verifica/approvazione del progetto definitivo, una quota pari al 20% a seguito di acquisizione/validazione/approvazione del progetto esecutivo.

4. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, è effettuata:
 - **per lavori**, in misura pari al 40%, al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale risultante dagli stati di avanzamento dei lavori, in misura pari ad un ulteriore 40% a conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

- **per servizi e forniture**, il 100% è suddiviso in quote annuali per tutta la durata del contratto, previa effettuazione di verifica di conformità annuale.
5. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite al collaudo e di verifica di conformità è effettuata in misura pari al 100% dopo l'approvazione dei relativi certificati.
 6. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Direttore, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.
 7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui di cui all'art. 3 della presente disciplina.

Art. 8 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti purché conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016) ad eccezione del caso in cui le figure professionali coinvolte nella progettazione non coincidano con quelle coinvolte nell'esecuzione delle opere. In tale ultimo caso non verranno comunque incentivate le attività di verifica della progettazione e di RUP.

Art. 9 - Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Direttore dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nel provvedimento di cui all'art. 5 comma 5 l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
 - b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 comma 5, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono

computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni o proroghe per gli accadimenti elencati all'art. 106, del Codice dei contratti.

2. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.
3. Gli incentivi lordi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il Direttore verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto.
4. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara siano state avviate successivamente al 01/08/2021, anche se eseguiti prima della sua entrata in vigore purché l'importo dell'incentivo sia esposto nel quadro economico ed esista specifico accantonamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 3 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. L'ufficio personale provvederà con cadenza annuale a fornire informazione scritta alle OO.SS. in merito ai compensi di cui alla presente disciplina in forma aggregata.



Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax
0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)



DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. **137** Data Delibera **12/12/2022**

OGGETTO

Approvazione disciplina per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 12/12/2022

IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano Costa

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 12/12/2022

IL DIRETTORE

Dott. Massimiliano Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

LA VICEPRESIDENTE

Elena Rossi

IL VERBALIZZANTE

Dott. Massimiliano Costa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
